SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1937)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1966 (V. Stampato n. **2905**)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile (JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 novembre 1966

Disposizioni per l'ammodernamento delle Ferrovie Complementari della Sardegna e delle Strade Ferrate Sarde

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato, per le sovvenzioni da accordarsi per le ferrovie esercitate dalla Società per le ferrovie complementari della Sardegna e dalla Società per le strade ferrate sarde, sulla base delle valutazioni contenute nel voto 26 novembre 1960, n. 188/A, della Commissione istituita

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a norma dell'articolo 10 della legge predetta:

- a) a lire 2.607.724 a chilometro, pari ad annue lire 2.178.109.000 per il periodo dal 1º luglio 1952 al 31 dicembre 1958;
- b) a lire 3.377.719 a chilometro, pari ad annue lire 2.821.250.000 per il periodo dal 1º gennaio 1959 al 31 dicembre 1963, data di ultimazione delle opere di ammodernamento.

La sovvenzione di cui alla lettera *b*) del presente articolo sarà assoggettata alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.

Art. 2.

La spesa per le sovvenzioni di esercizio di cui al precedente articolo 1, ammontante a lire 917.298.500, al netto dell'importo dei sussidi integrativi erogati dal 1º luglio 1952 al 31 dicembre 1963, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in ragione di 709.000.000 di lire nell'anno 1966 e di lire 208.298.500 nell'anno 1967.

Art. 3.

All'onere di lire 709 milioni relativo all'anno finanziario 1966, si provvede, per lire
250 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio
1955, n. 64, a riduzione del fondo iscritto al
capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964; per lire
250 milioni, a riduzione del fondo iscritto
al capitolo n. 3523 del medesimo stato di
previsione per l'anno finanziario 1965, e, per
lire 209 milioni, a riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.